



STATUTO DEL *CIRCOLO OVERLORD*

Il presente documento costituisce la versione digitale dello Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale "ASD Circolo Overlord APS-ETS", approvato dall'Assemblea in data 6 marzo 2026 (Verbale n. 2/2026) e successivamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Padova, Ufficio Territoriale di Padova - in data 13 marzo 2026.

La pubblicazione in formato digitale è effettuata al fine di rendere il testo più leggibile, accessibile e facilmente consultabile da parte delle persone associate e di chiunque vi abbia interesse.

Si attesta che il testo qui pubblicato riproduce fedelmente il contenuto dello Statuto approvato dall'Assemblea e registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

L'originale cartaceo registrato è conservato agli atti dell'Associazione.

Padova, 13 marzo 2026

Il Presidente del Circolo Overlord

Luca Rossato

(firmato digitalmente)





STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE "ASD CIRCOLO OVERLORD APS-ETS"

Indice

Titolo I - Costituzione, finalità e durata	2
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede	2
Art. 2 - Finalità	2
Art. 3 - Durata	3
Titolo II - Attività esercitate	3
Art. 4 - Le attività dell'Associazione	3
Art. 5 - Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale	3
Art. 6 - Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale	4
Art. 7 - Attività di raccolta fondi	4
Titolo III - Funzionamento e amministrazione	4
Art. 8 - Gestione delle attività organizzate	4
Art. 9 - Apporto dei Volontari	5
Art. 10 - Esercizio sociale, Bilancio d'esercizio, Scritture contabili, Bilancio sociale	5
Art. 11 - Informativa sociale	6
Art. 12 - Patrimonio	6
Art. 13 - Fonti di finanziamento	6
Art. 14 - Libri sociali	7
Art. 15 - Revisione legale dei Conti	7
Titolo IV - I soci	7
Art. 16 - Adesione all'Associazione	7
Art. 17 - Diritti dei soci	8
Art. 18 - Doveri dei soci	8
Art. 19 - Perdita della qualifica di associato	9
Titolo V - Organi dell'Associazione	9
Art. 20 - Organi sociali	9
Art. 21 - L'Assemblea	9
Art. 22 - Il Consiglio direttivo	11
Art. 23 - Il Presidente	12
Art. 24 - L'Organo di controllo	12
Art. 25 - Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione ..	13
Titolo VI - Disposizioni varie e finali	13
Art. 26 - Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche	13
Art. 27 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	13
Art. 28 - Modifiche allo Statuto dell'Associazione	13
Art. 29 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione	14
Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	14
Art. 31 - Norme di rinvio	14



Titolo I - Costituzione, finalità e durata

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

Sulla base del principio di sussidiarietà e del riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme di cui agli articoli 118 e 33 della Costituzione, in conformità al Codice Civile, alla Legge 106/2016, al Decreto Legislativo 117/2017, all'art. 90 della Legge 289/2002 e, per quanto compatibile, alla Legge 86/2019, al Decreto Legislativo 36/2021 e al Decreto Legislativo 39/2021, è costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale con sede legale nel Comune di Padova (PD), denominata "ASD Circolo Overlord APS-ETS", di seguito anche "Circolo Overlord", "Circolo" o "Associazione".

L'indirizzo della sede legale (via e numero civico) è determinato e aggiornato con delibera del Consiglio direttivo. La variazione dell'indirizzo nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è disposta dal Consiglio direttivo; il trasferimento della sede legale in Comune diverso costituisce modifica statutaria ed è deliberato dall'Assemblea secondo le regole previste per le modifiche statutarie.

La delibera di variazione dell'indirizzo è verbalizzata e il Presidente, o un suo delegato, provvede, nei termini di legge, a eseguire gli adempimenti di comunicazione e aggiornamento verso ogni ente, amministrazione, registro o soggetto per cui la comunicazione risulti necessaria o opportuna in relazione alla normativa vigente e ai rapporti in essere del Circolo. Il Presidente, o un suo delegato, assicura inoltre che la variazione dell'indirizzo della sede legale sia comunicata ai soci con modalità idonee a garantirne la conoscibilità.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è un ente non commerciale e senza scopo di lucro, che opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale al fine di:

- contribuire a dare attuazione agli articoli 2, 3, 4, 18 e 33 della Costituzione;
- consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il loro potenziale di crescita e di occupazione lavorativa;
- favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al Titolo II del presente Statuto, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione;
- elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale;
- promuovere inclusione e pieno sviluppo della persona;
- valorizzare il potenziale di crescita individuale e collettiva.

Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, l'Associazione si prefigge in particolare la promozione e la diffusione del gioco intelligente e creativo, lo stimolo alla sportività e l'incentivo alla solidarietà. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica e le altre attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del presente Statuto, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione e scambio di beni e servizi.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione,



coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea, come previsto dall'art. 30 del presente Statuto.

Titolo II - Attività esercitate

Art. 4 - Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. e dal presente Statuto:

- attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale;
- attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- attività di raccolta fondi.

Art. 5 - Attività sportiva dilettantistica e altre attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.

In particolare, l'Associazione esercita, organizza e gestisce in via stabile le attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera t) del suddetto Decreto ("organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche"), svolgendo in modo prevalente la propria attività nello sport degli scacchi, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può inoltre esercitare e organizzare tutte le altre attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI o dall'organismo sportivo cui è affiliata.

L'Associazione esercita, inoltre, l'attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettera i) del suddetto Decreto ("organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo"). In tale ambito, l'Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- organizza, gestisce, promuove e diffonde il gioco intelligente e creativo, in tutte le sue forme, quali gioco da tavolo, gioco di ruolo e gioco di simulazione;
- promuove e realizza manifestazioni e iniziative ludiche, culturali e solidaristiche, anche in collaborazione con enti pubblici, altre associazioni e altri soggetti del territorio, incluse le attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.

Tutte le suddette attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione e/o locazione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, ai partecipanti ovvero ad altre associazioni che svolgono la medesima attività e che sono affiliate al medesimo ente e/o federazione nazionale a cui l'Associazione è affiliata, ai rispettivi associati o partecipanti e ai tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto



previsto dalla normativa vigente.

Art. 6 - Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- in quanto affiliata ad un ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della Legge 287/1991, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale, la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art. 85 del Decreto Legislativo 117/2017;
- può, inoltre, effettuare la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del Decreto Legislativo 117/2017;
- può anche esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i., attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente Statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, può esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell'Associazione.

Art. 7 - Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del Decreto Legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e s.m.i.

Titolo III - Funzionamento e amministrazione

Art. 8 - Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con associazioni, istituti, fondazioni, cooperative, imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.





Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per l'esercizio e la gestione delle attività di interesse generale può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento di tali attività e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i.

Per l'esercizio e la gestione delle attività sportive può inoltre avvalersi di collaborazioni fornite nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica e di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo gestionale non professionale.

Art. 9 - Apporto dei Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'art. 17, comma 4 del Decreto Legislativo 117/2017. Tranne che per le prestazioni sportive, per le quali valgono le condizioni di cui all'art. 29 del Decreto Legislativo 36/2021 e s.m.i., sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del Decreto Legislativo 117/2017, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 6 ottobre 2021 e s.m.i., tutti i Volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'Associazione iscrive in un apposito registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10 - Esercizio sociale, Bilancio d'esercizio, Scritture contabili, Bilancio sociale

L'Esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Presidente, coadiuvato dal Consiglio direttivo, predispone, in conformità all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e s.m.i., il Bilancio di esercizio.

Il Presidente, coadiuvato dal Consiglio direttivo, documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al Bilancio.

Il Bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio presso il Registro Unico del Terzo Settore.

Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i., deve essere redatto inoltre il Bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e s.m.i.

Il Bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'Esercizio.



Il Bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 11 - Informativa sociale

Il Bilancio di esercizio, le relazioni illustrative dello stesso e il Bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente Statuto.

Art.13 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
- dai contributi di enti pubblici e privati;
- dalle convenzioni con enti pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.



Art.14 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto Legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio direttivo, l'Associazione deve tenere i seguenti libri, anche in formato digitale:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

L'Associazione deve tenere inoltre il registro dei Volontari di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico, con le modalità di cui al Decreto del 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso sia istituito l'Organo di controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio direttivo.

Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.

Art.15 - Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente Statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo IV - I soci

Art.16 - Adesione all'Associazione

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'Associazione, diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente Statuto, e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35, comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017. Se si associano altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, il loro numero non può mai essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio direttivo. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali, accettando le sue regole, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal legale rappresentante di tali enti.

Il Consiglio direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni



caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro soci. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi trenta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. L'ammontare della quota sociale annuale è deliberato dal Consiglio direttivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 17 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a:

- a) concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) frequentare i locali dell'Associazione;
- d) partecipare alle assemblee;
- e) approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti;
- f) approvare i bilanci;
- g) eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.18 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti a:

- a) sostenere le finalità dell'Associazione;



- b) osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi sociali, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) osservare le norme e i regolamenti stabiliti dal CONI dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e dalle discipline associate cui l'Associazione è affiliata;
- f) rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Art. 19 - Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) decesso;
- d) revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo Statuto;
- e) sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari in conseguenza di gravi infrazioni alle norme e ai regolamenti dell'Associazione, del CONI e delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle discipline associate cui l'Associazione è affiliata;
- f) mancato rinnovo della tessera sociale.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso.

Competente in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il Consiglio direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro trenta giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'Assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Art. 20 - Organi sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 24 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 21 - L'Assemblea

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e



programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione. Tutti i componenti dell'Assemblea hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, come specificato nell'art. 17 del presente Statuto. Gli associati di minore età sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno sette giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente Statuto.

Il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo si presentano sempre dimissionari all'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria è presieduta da un Presidente e da un Segretario nominati dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o da un suo delegato facente parte del Consiglio direttivo, e da un Segretario nominato dall'Assemblea stessa. Nell'eventualità dell'assenza del Presidente o di suo delegato, il Presidente è nominato dall'Assemblea stessa.

Sia in via ordinaria che straordinaria l'Assemblea:

- approva e modifica lo Statuto (secondo quanto stabilito dal successivo art. 28);
- approva e modifica l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione ed espulsione;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione (secondo quanto stabilito dal successivo art. 29);
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio (secondo quanto stabilito dal successivo art. 30);
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Inoltre, in via ordinaria l'Assemblea:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il Bilancio di esercizio dell'Esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il Bilancio sociale.

In tutte le assemblee (ad esclusione di quelle che approvano e modificano lo Statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, deliberano lo scioglimento dell'Associazione), sia ordinarie che straordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la





presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Nelle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, che approvano e modificano lo Statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, deliberano lo scioglimento dell'Associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i quorum costitutivi e deliberativi di cui rispettivamente agli articoli 28, 29 e 30 del presente Statuto.

In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello Statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 28, 29 e 30 del presente Statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. Ai rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, con delibera dell'Assemblea, sulla base del numero degli associati, possono essere attribuiti sino ad un massimo di 5 voti.

Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Art. 22 - Il Consiglio direttivo

È eletto dall'Assemblea. È composto da un minimo di tre a un massimo di dieci membri compreso il Presidente, e comunque in numero non superiore ad un terzo degli iscritti nell'anno precedente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti decadono ad ogni Assemblea ordinaria e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo decade prima della fine del mandato quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli enti locali e gli altri enti e istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- approva e modifica eventuali regolamenti (ad esclusione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari), codici di condotta e modelli organizzativi;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- delibera la variazione dell'indirizzo della sede legale (via e numero civico) all'interno del medesimo Comune;





- elegge al suo interno il Presidente;
- ove ritenuto opportuno, elegge al suo interno, su proposta del Presidente, uno o più Vicepresidenti. In caso di più Vicepresidenti, a uno di essi è conferita la qualifica di Vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'Associazione, nonché l'esclusione e l'espulsione degli stessi;
- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per Statuto di competenza di altri organi.

Il Consiglio direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni tre mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi quindici giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente Statuto.

Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno tre giorni dalla data di svolgimento.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del Decreto Legislativo 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio direttivo si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

Art. 23 - Il Presidente

È eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio direttivo stesso. Il Presidente decade, assieme al Consiglio direttivo, ad ogni Assemblea ordinaria ed è rieleggibile.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Ove ritenuto opportuno, propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti. Predispone il Bilancio di esercizio, l'eventuale Bilancio sociale e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo Statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 - L'Organo di controllo

Nei casi previsti dall'art. 30, comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea deve nominare l'Organo di controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.



L'Organo di controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Art. 25 - Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

Titolo VI - Disposizioni varie e finali

Art. 26 - Iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

L'Associazione, ottenuto il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Decreto Legislativo 36/2021 e s.m.i., tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, si iscrive nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui agli articoli 4 e seguenti del Decreto Legislativo 39/2021, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente.

A tal fine, l'Associazione si conforma alle disposizioni dell'ordinamento sportivo applicabili e agli statuti e regolamenti dell'organismo sportivo cui è affiliata.

Art. 27 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 117/2017, l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Aggiorna inoltre nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore tutte le informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del RUNTS, l'acronimo APS o la denominazione Associazione di Promozione Sociale non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 28 - Modifiche allo Statuto dell'Associazione

Per la validità dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, che prevede nell'ordine del giorno modifiche da apportare allo Statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza dei soci e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% dei soci; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% dei soci. La terza convocazione deve tenersi ad almeno sei giorni di distanza dalla seconda; la quarta, ad almeno ventisette giorni di distanza dalla terza. In tutti i casi, le



modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 29 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'Assemblea può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42-bis del Codice Civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 30 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del l'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore che tra le proprie attività di interesse generale contemplano l'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera t) del Decreto Legislativo 117/2017. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 31 - Norme di rinvio

L'Associazione può dotarsi di uno o più regolamenti, nel rispetto del presente Statuto e delle competenze attribuite ai singoli organi sociali, per disciplinarne l'attuazione e quanto necessario al suo funzionamento. I regolamenti non possono derogare allo Statuto.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto e negli eventuali regolamenti, si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. e, con riferimento all'attività sportiva dilettantistica esercitata e comunque in quanto compatibile con il Codice del Terzo settore, dal Decreto Legislativo 36/2021 e s.m.i., nonché dal Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione nonché la normativa specifica di settore.

Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

